



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



Udine, 6 marzo 2020

COMUNE DI UDINE



PI/A 0001292

del 06/03/2020

ORD. SIND. 4.4

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 04.03.2020.

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
- Richiamato il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 1°marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista la Direttiva 1/2020 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 - DFP 0012035 P;
- Richiamata l'Ordinanza contingibile e urgente n.1/PC del 1°marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Visto altresì, per quanto afferente, il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio alla continuazione dell'emergenza epidemiologica adottando misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Visto lo Statuto comunale;



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



Udine, 6 marzo 2020

- Visto l'art.650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" in tutto il territorio della Città di Udine, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del Dpcm 4 marzo 2020 ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del Dpcm 4 marzo 2020;
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del Dpcm 4 marzo 2020;
- d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del Dpcm 4 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



Udine, 6 marzo 2020

- e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- f) fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della Sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- g) i Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
- h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al Dpcm 4 marzo 2020, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
- l) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;



Udine, 6 marzo 2020

- m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n.81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai Datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della Legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- o) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, d'intesa con il Coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli Istituti Penitenziari e negli Istituti Penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

, inoltre,

- q) apertura dei luoghi di Culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- r) apertura al pubblico dei Musei e degli altri Istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;



Udine, 6 marzo 2020

- s) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario;
- t) svolgimento dell'attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- u) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera t) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

DISPONE

Che nell'intero territorio comunale vengano adottate misure di informazione e prevenzione quali:

- a) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) del Dpcm 4 marzo 2020;
- b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti Pubbliche Amministrazioni, siano esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del Dpcm 4 marzo 2020;
- c) le Associazioni di categoria promuovino la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 del Dpcm del 04 marzo 2020, presso gli esercizi commerciali;
- d) nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del Servizio Sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n.1, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



Udine, 6 marzo 2020

- e) le Aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- f) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del Dpcm 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nonché al proprio Medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
- g) su tutto il territorio comunale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 del Dpcm 4 marzo 2020.

DISPONE ALTRESI'

Che per lo svolgimento dell'attività degli Uffici dell'Amministrazione comunale di Udine vengano adottate misure di contenimento, informazione e prevenzione rispettose della presente Ordinanza ed armonizzate ai seguenti principi :

- apertura al pubblico Uffici : con affluenza contingentata tale da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche degli Uffici aperti al pubblico, e tale che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- apertura Sale Istituzionali dell'Amministrazione : condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- servizi istituzionali ai cittadini : favorire, laddove possibile, l'utilizzo dei servizi on line utilizzando il portale web dell'Amministrazione comunale; favorire, laddove possibile, la consultazione telefonica; mutuare, laddove possibile, l'affluenza libera con servizi a prenotazione;
- sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;
- sospensione di tutte le attività di formazione interna e della partecipazione a corsi esterni/convegni/riunioni/missioni; resta la possibilità di fruire di corsi di formazione a distanza;



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607



Udine, 6 marzo 2020

- sospensione del rilascio di nuove concessioni e divieto di utilizzo di sale e luoghi per la tenuta di congressi, riunioni, meeting e eventi sociali;
- sospensione del rilascio di nuove concessioni e divieto di utilizzo di sale e luoghi per la tenuta di manifestazioni, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del Dpcm 4 marzo 2020;
- sospensione del rilascio di nuove concessioni e utilizzo di impianti sportivi secondo quanto riportato all'art.1 comma 1° lett.c) del Dpcm 4 marzo 2020 e richiamato nella presente Ordinanza;
- per il personale :
 - a) favorire la modalita' di lavoro agile (smart working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n.81 avente a riferimento il punto 3 della Direttiva n.1/2020 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione;
 - b) far fruire le ferie pregresse riferite all'annualità 2019;
 - c) assicurare la frequente aerazione dell'ambiente di lavoro;
 - d) all'inizio e al termine di ogni colloquio, il dipendente abbia cura di lavarsi le mani e igienizzare la scrivania/il piano operativo;
 - e) mantenere un'adequata distanza con l'utenza (1 - 1,5 mt.);
 - f) applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1 del Dpcm 4 marzo 2020
 - g) le informative riferite all'emergenza coronavirus vengono partecipate via email e sono pubblicate sull'intranos.
 - h) i dipendenti che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo 2020, e successive modificazioni, o che avessero qualche dubbio conseguente a intervenuti contatti diretti o indiretti con persone potenzialmente esposte o risultate positive al coronavirus devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nonché al proprio Medico di medicina generale , seguire strettamente le indicazioni di quest'ultimo, e informare di un tanto l'Amministrazione comunale.



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



Udine, 6 marzo 2020

I Sigg. Dirigenti di Servizio, di concerto con il Sig. Segretario Generale, dovranno assumere, per quanto di rispettiva competenza, adeguate iniziative per dare esecuzione ai contenuti della presente Ordinanza e vigilare sulla corretta attuazione delle misure adottate.

La presente Ordinanza viene inviata anche alle Società ed Associazioni che gestiscono servizi pubblici comunali ai fini della sua applicazione.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, al Servizio di Polizia Locale, oltrechè alle forze della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

on. Pietro Fontanini



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272607